

# Accordo Multilaterale M366

## Ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell'ADR, relativo alla pericolosità ambientale delle leghe metalliche contenenti piombo

- 1) Il presente accordo si applica esclusivamente alle leghe metalliche assegnate al n° UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., gruppo di imballaggio III in conformità al paragrafo 2.2.9.1.10.6 in conseguenza del paragrafo 2.2.9.1.10.5<sup>1</sup>, contenenti:
  - a.  $\geq 0,25\%$  di piombo massivo (diametro delle particelle  $\geq 1$  mm);
  - b.  $\geq 0,025\%$  di piombo in polvere (diametro delle particelle  $< 1$  mm).
  
- 2) Tali leghe metalliche possono essere trasportate senza essere soggette ad altri requisiti dell'ADR, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
  - a. non soddisfino i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
  - b. siano scarsamente solubili in acqua;
  - c. siano trasportate:
    - i. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi che soddisfano le disposizioni generali dei paragrafi 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8, e che siano a tenuta di polvere e resistenti all'acqua o dotati di un rivestimento a tenuta di polvere e resistente all'acqua; oppure
    - ii. alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.
  
- 3) Una copia del presente accordo deve essere portata a bordo dell'unità di trasporto.
  
- 4) Il presente accordo è valido fino al 31.08.2027 per i trasporti nei territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo. Se uno dei firmatari lo revoca prima di tale data, rimarrà valido fino alla suddetta data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti ADR firmatarie che non lo abbiano revocato.

---

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione del 19 ottobre 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze (ventunesimo ATP al CLP), applicabile dal 1° settembre 2025.